

## TORNATA DEL 31 MARZO 1855

— 10 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Composizione di uffici centrali — Discussione del progetto di legge per il riordinamento degli uscieri presso le Corti, tribunali e giudicature — Istanze e considerazioni del senatore Collet intorno agli uscieri della Corte di cassazione — Risposta del senatore De Margherita, relatore — Nuove osservazioni del senatore Collet — Risposta e schiarimenti del ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'art. 1° — Art. 2: interpellanza del senatore Pinelli — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Adozione degli art. 2 al 21° e dell'intero progetto e dell'annessavi tariffa — Approvazione del progetto di legge per la facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di oltrepassare durante un decennio il limite ordinario della sua imposta — Discussione del progetto di legge per la facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli di contrarre un mutuo passivo, onde sopperire alle spese del 1855; ed alle provincie di Casale e Vercelli di eccedere nello stesso anno il limite ordinario della loro imposta speciale — Osservazioni del senatore Di San Martino, relatore — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo unico del progetto — Approvazione del progetto di legge riguardante le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per la formazione degli atti contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile, nell'interesse dei militari e di altre persone che trovansi al seguito dell'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

**QUARELLI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**PRESIDENTE.** Si dà conoscenza al Senato del sunto di nuove petizioni pervenute.

**QUARELLI**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

- 1699. Il Capitolo metropolitano di Sant'Eusebio di Vercelli,
- 1700. Ottantun individui del comune di Rovegno, provincia di Bobbio, compresi parecchi preti in numero di 14,
- 1701. Trecento ventinove abitanti della città di Sassari, firmati in più fogli distinti,
- 1702. Il Capitolo della chiesa metropolitana d'Oristano (Sardegna),
- 1703. I religiosi Carmelitani scalzi del convento dell'Eremito di Lanzo,
- 1704. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Cherasco,
- 1705. I religiosi Carmelitani scalzi del convento di Santa Maria di Laghetto,
- 1706. I parroci e sacerdoti, ed alcuni individui della diocesi d'Annecy,

Domandano la rielezione della legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

- 1707. Sedici abitanti del comune di Bosa (Sardegna),
- 1708. Quattordici abitanti del comune di Fontainemore, provincia d'Aosta,
- 1709. Quarantasei abitanti del comune di Montjovet, provincia d'Aosta,
- 1710. Diciotto abitanti del comune d'Arnaz, provincia d'Aosta,

Domandano che venga adottato il progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

- 1711. Ghersi Carlo, Mondino Luigi, Bongioanni Stefano (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

**PRESIDENTE.** Debbo pure dar lettura di una lettera del sindaco della città di Spezia, pervenuta stamane, relativa appunto alla materia su cui si aggirano le petizioni testè lette, così concepita:

« Il sindaco sottoscritto della città e comune di Spezia, rispettando pure l'opinione degli individui in fatto del voto che sta per pronunciare l'eccellentissimo Senato del regno in ordine alla soppressione di alcune corporazioni religiose ed altre provvidenze economiche, crede suo dovere segnalare all'E. V., come gli risultano positivamente vere le voci inserite sui pubblici fogli, essere in questo comune andata attorno una petizione diretta a chiedere il rigetto della legge, e figurare in essa gran numero di segni di croce di minori d'età. Il sottoscritto segnala quest'abuso illegale all'E. V. perchè, qualora si credesse dall'onorevole Senato formare giudizio dell'opinione delle popolazioni dal numero delle firme unite a petizioni che gli vengono sporte, ne facesse di esse accertare l'autenticità.

• « Ho l'onore, ecc. »

L'oggetto di questa lettera è affatto identico a quello sul quale ieri, dietro la proposizione del senatore De Cardenas, si è deliberato dal Senato che dovesse farsi la trasmissione delle petizioni dal proponente accennate alla Commissione delle petizioni, perchè ne facesse quindi relazione al Senato.

Io credo perciò che, se non vi ha opposizione, anche questa lettera debba essere trasmessa alla stessa Commissione.

Si dà anche conoscenza della scelta fatta stamane degli uffici centrali, i quali devono esaminare le nove leggi che vennero ieri presentate.

**QUARELLI**, segretario, legge:

Leggi relative, l'una alla convenzione colla Svezia e la Norvegia per il libero esercizio del cabotaggio, e l'altra

alla concessione di uguale esercizio a tutte le navi estere a condizione di reciprocità.

Ufficio 1° il senatore Cotta		
» 2° »	Vesme	
» 3° »	Sauli Ludovico	
» 4° »	Balbi Piovera	
» 5° »	Jacquemoud.	

Legge per una spesa straordinaria per l'acquisto d'artiglierie di ferraccio.

Ufficio 1° il senatore Lazari		
» 2° »	Dabormida, <i>relatore</i>	
» 3° »	Franzini	
» 4° »	Gautieri	
» 5° »	Della Marmora.	

Legge per l'alienazione della parte demaniale dello stabilimento balneario di Valdieri ad una Società anonima.

Ufficio 1° il senatore Di Bagnolo		
» 2° »	Caccia	
» 3° »	Moris	
» 4° »	Cagnone	
» 5° »	Di San Martino, <i>relatore</i> .	

Legge portante disposizione relativa ai medici e farmacisti che saranno ammessi presso il campo di spedizione in Oriente.

Ufficio 1° il senatore De Maugny		
» 2° »	Gonnet	
» 3° »	Riberi	
» 4° »	Brogli	
» 5° »	Gioia.	

Legge portante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nell'esercizio per i gradi di sottotenente, luogotenente e capitano.

Ufficio 1° il senatore De Sonnaz		
» 2° »	Della Planargia	
» 3° »	Franzini	
» 4° »	Brogli	
» 5° »	Della Marmora.	

Legge per lo stabilimento d'un solo Consiglio di guerra presso il corpo di spedizione in Oriente.

Ufficio 1° il senatore De Sonnaz		
» 2° »	Gonnet	
» 3° »	Siccardi	
» 4° »	Brogli	
» 5° »	Della Marmora.	

Legge portante penalità ai trasgressori delle discipline che regolano l'escavazione delle arene lungo le spiagge marittime.

Ufficio 1° il senatore Riva		
» 2° »	De Ferrari	
» 3° »	Imperiali	
» 4° »	Chiodo	
» 5° »	Mameli.	

Legge sulla leva militare della classe 1854.

Ufficio 1° il senatore Colli		
» 2° »	Della Planargia	
» 3° »	Di Colobiano	
» 4° »	Marioni	
» 5° »	Della Marmora, <i>relatore</i> .	

**PRESIDENTE.** Il Senato ha già riconosciuto ieri come fosse necessaria la massima sollecitudine nella discussione di queste leggi negli uffizi; stamane si è deliberato che domani gli uffici centrali, già eletti, si radunassero per poter scegliere i rispettivi relatori; perciò debbo pregare i relatori che saranno nominati a voler far sì che nei primi giorni della settimana entrante, vale a dire lunedì o martedì, possano le relazioni esser lette al Senato; nella quale circostanza io provocherò il suo voto per procedere all'immediata discussione di quelle leggi.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USCIERI PRESSO LE CORTI, I TRIBUNALI E LE GIUDICATURE.**

**PRESIDENTE.** Viene in primo luogo in discussione, secondo l'ordine del giorno, il progetto di legge per il riordinamento degli uscieri presso le Corti, tribunali e giudicature, sul quale dichiaro aperta la discussione generale, accordando la parola al signor senatore Collier. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1794.)

**COLLIER.** Io sorgo, o signori, non per far opposizione a questa legge, di cui ne conosco la massima importanza, anche per la pronta esecuzione del Codice di procedura civile, ma specialmente per far osservare al Ministero (e queste osservazioni me le impone il dovere della carica che copro), per far osservare, dico, come in questa legge gli uscieri della Corte di cassazione si trovano grandemente pregiudicati, e sporgono un ricorso a questo riguardo.

Debbo dichiarare che gli uscieri della Corte di cassazione, a termini della legge organica del magistrato, hanno un diritto di fare tutti gli atti spettanti al loro ministero anche nel distretto, anche nel territorio della capitale, ossia del luogo della residenza del magistrato di cassazione. Ora la nuova legge loro toglie questo diritto, ossia loro lo mantiene soltanto per la provincia fuori della città, e il diritto che loro spettava di fare le citazioni od altri atti del loro ministero era ad essi produttivo di un casuale di qualche considerazione.

Mi si dirà che gli uscieri della Corte di cassazione sono meglio trattati che gli altri relativamente allo stipendio; ciò è vero, verissimo, perchè gli uscieri del magistrato di cassazione hanno uno stipendio che fu portato a lire 1000, mentre gli altri non hanno che uno stipendio di lire 400 annue. Ma io debbo osservare che i casuali dagli altri uscieri sono di maggior considerazione, e lo posso dire per propria esperienza, perchè quanto agli uscieri del magistrato d'appello ed anche quelli dei tribunali di prima cognizione, se volessi fissare l'ammontare dei loro casuali, io credo che non si scosterebbe d'assai dalle lire 3000 annue a ciascuno.

Gli uscieri del magistrato di cassazione hanno lo stipendio di lire 1000, ma i casuali, de' quali io stesso sono obbligato, per ragione della mia carica, di vidimare il repertorio, ascendono a lire 200; di maniera che, tenuto conto de' maggiori casuali percepiti dagli uscieri suddetti d'appello e di prima cognizione, evvi il divario di lire 1500 e più in favore dei detti uscieri d'appello e di prima cognizione.

Gli uscieri di cassazione mi porsero ricorso, ed io sono in obbligo di osservare al Ministero che questo diritto loro

tolto li pregiudica notevolmente; epperò lo pregherei di fare qualche cosa a loro riguardo.

Osservo ancora che agli uscieri del magistrato di cassazione, appunto perchè fanno il loro servizio presso il magistrato di cassazione, il quale nella gerarchia giudiziaria è forse il primo, si stabilì la malleveria di lire 65 di rendita, e così di lire 5 di più degli altri uscieri.

Io penso che questa malleveria fu loro fissata in ragione dell'esercizio delle loro funzioni; ma queste funzioni non hanno veruna contabilità, perchè gli atti del loro ministero sono ristretti al magistrato di cassazione, ove non havvi l'esecuzione dei giudicati, di maniera che richiegono pochissima responsabilità. In conseguenza pare a me non abbastanza equo l'obbligarli ancora ad una cauzione così rilevante, mentre che gli altri uscieri delle Corti d'appello sono soltanto soggetti a quella di lire nove 60, e gli altri dei tribunali provinciali anche ad una minore. Cotale cauzione parmi non sia in corrispondenza esatta alle loro funzioni, onde io per obbligo del mio ministero pregherei il signor ministro di far attenzione a questo, e di non togliere così un diritto acquistato senza verun corrispettivo, senza veruna indennità.

Ma poichè sorsi a parlare degli uscieri, io mi permetterò ancora di far un'osservazione relativamente agli attuari, le cui funzioni si riattaccano a quelle in oggi demandate agli uscieri.

L'osservazione che io voglio fare è una notizia che mi permetto dare al Ministero, partendo da quanto ho notato sotto la dominazione del Governo francese.

Ho sentito che questi attuari si lamentano molto perchè stanno ora per rimaner privi d'impiego senza che finora il Governo abbia ad essi provveduto....

**PRESIDENTE.** Forse il signor senatore Coller non sa che nei giorni passati si è già fatta un'osservazione a questo riguardo, e che si è già presa una deliberazione.

**COLLER.** Io non vi era, ma mi si permetta di dire una cosa cui forse non si era posto mente. Dirò, cioè, che havvi il mezzo assai facile di provvedere immantinenti.

Sotto il Governo francese gli attuari versavano in diversa condizione che non adesso, perchè ora la loro piazza essendo liquidata e pagata, hanno ragione di lamentarsi perchè non siasi subito loro provvisto: ebbene, cosa si fece? Gli uscieri press'a poco colle maggiori attribuzioni loro assegnate dal nuovo regolamento hanno gli atti esecutivi, gli atti d'incanto e molti altri atti che si connettono con quelli che avevano gli attuari.

Nel Governo francese si fece la divisione di uscieri in due classi, cioè di uscieri detti *audienciers* ed in uscieri detti *exploitants*; è un impiego che si accorda con quello degli attuari, e per cui sono retribuiti assai bene.

Queste osservazioni le fo perchè si prenda in considerazione (ove non si abbiano altri mezzi per indennizzarli) questa perdita che fanno; e siccome gli uscieri non sono ancora nominati, ed il loro numero non è fissato, e certamente bisogna aumentarlo, accenno al Governo un mezzo assai facile d'indennizzare questi attuari che attualmente restano sprovvisti d'impiego.

Del resto io mi fo lecito di fare queste osservazioni, raccomandando specialmente per dovere della mia carica gli uscieri del magistrato di cassazione, i quali apparentemente sembrano più retribuiti degli uscieri del magistrato d'appello e del tribunale di prima cognizione, mentre di fatto sono inferiori nelle retribuzioni che percepiscono per mezzo degli atti di loro attribuzione.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore.

**DE MARGHERITA, relatore.** Comincerò dall'osservare per quanto concerne agli uscieri della Corte di cassazione, di cui tenne ora parola il signor senatore Coller, che egli sono nella stessa condizione in cui si trovano gli altri uscieri per rispetto al diritto di esercitare il loro ministero.

L'articolo 7 della legge che ora viene in discussione, e del quale già mi proponeva di parlare per altra causa, stabilisce che la giurisdizione entro cui gli uscieri potranno esercitare il loro ministero deve essere considerata sotto un doppio aspetto.

O l'atto, a cui l'usciera intende di procedere, ha relazione cogli affari di giurisdizione della Corte o del tribunale, o della giudicatura presso cui l'usciera è matricolato, e per quest'atto ha il diritto esclusivo di procedere nel territorio appartenente alla Corte, al tribunale od alla giudicatura presso cui è matricolato, relativamente a tutti gli altri uscieri, o riguarda agli altri atti d'usciera che sono bensì proprii del suo ministero, ma non hanno relazione cogli affari della giurisdizione della Corte, del tribunale e della giudicatura, ed in tal caso havvi concorrenza fra tutti gli uscieri; non possono quindi dolersi gli uscieri della Corte di cassazione se la massima per essi adottata è uguale a quella che è messa in vigore per rispetto agli uscieri delle altre Corti, dei tribunali e delle giudicature. Se poi si è aumentata la malleveria degli uscieri presso la Corte di cassazione, ciò si è in ragione che essi precedono nella gerarchia degli uscieri tutti gli altri, come pure perchè se essi mancano nell'esercizio delle loro funzioni (per esempio non significano a tempo debito un ricorso in cassazione) il danno che possa risultarne è certamente gravissimo; questo danno ha dovuto essere guarentito con una competente malleveria, la quale d'altronde non esce dai limiti discreti.

Questo per rispetto agli uscieri della Corte di cassazione di cui fe' cenno ora il signor senatore Coller.

Del resto io avrò l'onore di far presente che chiunque abbia posto l'occhio alla relazione dell'ufficio centrale sopra questa legge, vi avrà certamente rilevato che l'ufficio unanime la giudicò degna per ogni riguardo del voto favorevole del Senato; solamente vi è espresso in quella relazione un desiderio, cioè che in questo progetto non si fosse dato luogo a quelle disposizioni, relative anche agli uscieri, le quali già ebbero sede nel Codice di procedura civile.

Non parve all'ufficio centrale che fosse troppo conveniente di porre in una legge speciale la disposizione che già ha sede in una legge generale; e perciò quest'articolo 7, del quale ora si è fatto cenno, riproducente l'articolo 1102 del Codice di procedura civile, il quale articolo 1102 già statui la giurisdizione degli uscieri, colla differenza tra gli atti che si riferiscono ad affari della giurisdizione della Corte o tribunale presso cui l'usciera è matricolato e gli altri atti del ministero dell'usciera, che riflettono affari indipendenti dalla giurisdizione della Corte o tribunale presso cui esercita, e per cui sono in concorrenza con tutti gli altri uscieri in generale.

Ma a quel desiderio un altro più vivo ne aggiungeva l'ufficio centrale, ed è che, ripetendosi nell'articolo 7 dell'attuale legge la disposizione del citato articolo del Codice di procedura, non fosse quella disposizione scompagnata dall'alinea che vi si è aggiunto nel Codice di procedura ad istanza della Commissione del Senato.

Intese il Senato che gli uscieri esercitano privativa-

mente le loro funzioni per gli affari della giurisdizione della Corte o tribunale presso cui sono matricolati, e contemporaneamente con tutti gli altri uscieri esercitano gli atti del loro ministero dovunque, fuori anche del territorio e della città dove siede la Corte o tribunale.

La Commissione senatoria che si occupò del Codice di procedura civile vide in questa disposizione, presa in modo assoluto, un inconveniente che risulta per il caso in cui si tratti del rimborso del costo della spesa dell'atto dell'usciera.

Se si domanda l'atto d'usciera a quegli che esercita presso una giurisdizione la cui residenza è più lontana, il costo dell'atto è maggiore; vide la Commissione che sarebbe ingiusto l'aggravare di questa spesa maggiore colui che potrebbe ottenere il suo intento con una spesa molto minore, epperò aggiunse all'articolo 1102 un'alinea in cui è detto che il rimborso del costo dell'atto d'usciera dovrà farsi, avuto riguardo a questo costo, quando l'atto fosse eseguito da un usciere di residenza più vicina.

Quest'aggiunta non si trova più nella legge che discutiamo; nasce quindi il dubbio se, essendosi trapiantato l'articolo del Codice di procedura civile nell'articolo 7 di essa senza l'accompagnatura dell'alinea correttivo, questo alinea debba intendersi tacitamente abrogato.

Uno dei membri dell'ufficio centrale, avendone tenuto discorso coll'onorevole guardasigilli, spiegò il motivo per cui non si trapiantò nella legge attuale fuorchè l'articolo 1102 del Codice di procedura senza l'accompagnatura dell'alinea.

Il ministro non intese di derogare all'alinea di quell'articolo del Codice; nel progetto attuale era opportuno, nel suo senso, di trapiantare letteralmente l'articolo 1102 del Codice di procedura perchè non mancasse questa disposizione nella legge di riordinamento del servizio degli uscieri; non così la pensa in ordine all'aggiunta, in quanto che questa non riguarda che i rapporti tra colui che fece fare l'atto e quegli che deve pagarne il costo; ciò che poteva bensì aver luogo nella legge in generale regolatrice della procedura civile, non in una legge speciale relativa all'ordinamento degli uscieri.

L'ufficio centrale tuttavia crede che sarebbe stato forse meglio il mantenere nella legge l'alinea dell'articolo 1102 onde togliere affatto ogni dubbio che dovesse intendersi tacitamente abrogato. Tuttavia, essendo disposto l'onorevole guardasigilli a dare schiarimenti che valgano a dileguare il dubbio che può far nascere il silenzio serbato coll'alinea, cioè che non s'intese con ciò di derogare tacitamente all'alinea dell'articolo 1102 del Codice, ma solo di dichiarare che quest'alinea non poteva aver luogo nella legge attuale perchè relativa ad un rapporto tra colui che fece l'atto e colui che deve rimborsarne il costo, l'ufficio centrale unanime riconobbe doversi approvare questa legge, perchè meritevole, come già mi espressi, dei suffragi del Senato.

**PRESIDENTE.** Il senatore Collier aveva chiesto la facoltà di parlare nuovamente. Ha la parola.

**COLLIER.** Debbo nuovamente sorgere a parlare, perchè parmi di non essere stato ben inteso dal mio onorevole collega il barone De Margherita quando, parlando degli uscieri della Corte di cassazione, dissi ciò che perdono nella percezione dei loro diritti.

Io m'intesi di parlare degli atti che fanno nel luogo di residenza del magistrato, e non degli atti che fanno fuori di quella residenza.

Io conosceva benissimo la legge attuale che equipara gli uscieri della Corte di cassazione a tutti gli altri per quanto riflette gli atti che si eseguono fuori della residenza. Ma io diceva che gli uscieri della Corte di cassazione, dietro la legge organica del magistrato, avevano anche il diritto di esercire qui; ed è qui dove esercivano maggiormente, perchè, siccome andando fuori sapevasi che si pagava il diritto di trasferta, nessuno li chiedeva.

La legge accorda a tutti gli altri uscieri di praticare questi atti; e saviamente, secondo me, diceva il signor ministro che questi diritti di trasferta si pagano soltanto per rimborso; ma ciò accade difficilmente, di modo che coloro che si servono degli uscieri che risiedono nella capitale sono obbligati a pagare un diritto che questi però non ponno ripotere.

Se poi si dovesse parlare di qualche aggiunta, ossia di qualche ripetizione fatta in questa legge che si presenta alle nostre deliberazioni, io potrei osservare al mio collega barone De Margherita che nell'articolo 12 di questa legge si parla di diritti, di cui gli uscieri alla fine d'ogni atto debbono fare la specifica, ecc. E questo trovasi anche nell'articolo 1100 del Codice di procedura civile, ma per ciò non credo possa sorgere alcun inconveniente.

Potrei soggiungere che, secondo quell'articolo, quando gli uscieri non fanno la specifica sono multati dell'emenda di lire 5.

Ma io credo che i magistrati non si arresteranno a tale difficoltà, e che la legge camminerà ugualmente; di modo che io sono d'accordo col mio onorevole collega che non si arresti a queste difficoltà.

**PRESIDENTE.** La parola è al guardasigilli.

**MATTAREI, ministro guardasigilli.** Risponderò brevemente e distintamente ai due onorevoli preopinanti.

Il signor senatore Collier ha espresso il desiderio, se non erro, che sia migliorata la condizione degli uscieri addetti alla Corte di cassazione. Egli si lagna che dessi per effetto di questo progetto di legge sieno posti in condizione peggiore di quella in cui attualmente si trovano, perchè attualmente possono esercitare gli atti annessi alla qualità di uscieri, quantunque non si riferiscano ai magistrati a cui sono applicati, nella stessa città dove siede il magistrato di cassazione ed hanno sede gli altri magistrati. Invece, a tenore del presente progetto di legge, gli uscieri dipendenti dal magistrato di cassazione nella città dove ha sede il magistrato non possono esercitare gli atti che sono indipendenti dallo stesso magistrato di cassazione.

Io riconosco veramente che qualche pregiudizio l'avranno gli uscieri in seguito a questa nuova disposizione, perchè vi saranno alcuni atti che forse precedentemente si eseguivano dagli uscieri del magistrato di cassazione, che erano relativi ad affari pendenti nanti altri magistrati, invece attualmente non potranno più esercitare questi atti. Ma io credo che, stando alla stessa asserzione dell'onorevole senatore Collier, il danno sarà piccolissimo.

Egli stesso ci diceva che l'onorario percepito dagli uscieri della Corte di cassazione per l'esercizio non ascende all'annua somma di lire 200.

Ora io tengo per fermo che questa somma di lire 200 è formata principalmente e quasi esclusivamente da quegli atti che sono dipendenti dallo stesso magistrato di cassazione.

Io credo perciò, ripeto, che il danno non possa essere che minimo.

Quanto agli uscieri della cassazione si è appunto por-

tato lo stipendio ad una somma due volte maggiore di quella che è assegnata agli uscieri del magistrato d'appello, precisamente per la considerazione che essi hanno tenuissima retribuzione in conseguenza degli atti che esercitano; hanno quindi un compenso nello stipendio maggiore; e d'altra parte se essi non hanno altri atti ad eseguire, hanno pure un disturbo minore.

La tariffa che si corrisponde agli uscieri in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, per gli atti che compiono, è appunto il compenso del servizio maggiore che possono prestare; se gli uscieri dipendenti dalla Corte di cassazione hanno una retribuzione minore è perchè hanno anche ufficio minore; ma essi d'altra parte sono compensati dallo stipendio più elevato che viene loro concesso in forza di questo stesso progetto di legge.

Del resto mi pare che quando ad un usciere si assegna l'annua somma di lire 1000 in fuori da qualsiasi eventualità, a cui vuoi aggiungere una retribuzione per alcuni atti che da essi si compiono, mi pare, dico, che la retribuzione sia sufficiente in ragione dei servizi che prestano.

Quanto poi all'aumento dell'annua rendita delle malleverie, le osservazioni fatte dall'onorevole relatore De Margherita, a mio avviso, rispondono abbastanza a quanto erasi detto dall'onorevole senatore Collet.

Aggiungerò di più che il divario è di tenuissima importanza, poichè non si tratta che dell'aumento di lire cinque. Gli uscieri della Corte di cassazione possono anche prestare una malleveria così tenue, maggiore di quella degli uscieri delle Corti d'appello.

Dirò ancora una parola per quanto riguarda gli attuari.

Il Senato ha già trasmesso al Ministero la petizione degli attuari nell'intendimento che il Ministero cercasse modo di provvedere alla loro condizione. Io ho assunto impegno di fare tutto quello che dal Governo potea dipendere per rendere, per quanto sia possibile, meno grave la sorte di questi funzionari.

Ora l'onorevole senatore Collet propone che si diano ad essi i posti di uscieri.

Io dichiaro che se vi sono degli attuari disposti ad assumere le funzioni di uscieri, non vi sono difficoltà, quando vi siano posti vacanti, di darli in loro favore. Ma temo grandemente che la proposta del senatore Collet voglia essere accettata dagli attuari; io ne dubito fortemente. Comunque siasi, io ben volentieri dichiaro che se ve ne saranno alcuni che desidereranno questi posti, avranno certamente la preferenza sovra altri che non vantino eguali titoli presso il Governo.

Vengo ora all'osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale intorno al dubbio che possa intendersi tacitamente abrogato il secondo alinea dell'articolo 1102 del Codice di procedura, poichè, mentre in questo progetto di legge si è riprodotta una parte di quest'articolo, non vi fu riprodotto l'ultimo alinea.

Io credo che non vi possa essere il menomo dubbio che l'alinea dell'articolo 1102 del Codice di procedura non sia abrogato, perchè non s'intende mai abrogata una legge se non vi è un'abrogazione espressa o se non si aggiunge in una legge una disposizione che sia contraria alla legge precedente.

Ora in questo luogo non vi è disposizione che sia contraria all'alinea dell'articolo 1102, non vi è deroga espressa, quindi mi pare che non può sorgere il menomo dubbio che la deroga debba intendersi fatta col presente progetto di legge.

Dirò di più: la ragione che è pure accennata dall'onorevole relatore, la quale ha indotto il Ministero a riprodurre in questo progetto di legge la prima parte e a non riprodurre la seconda, è che nella legge organica concernente gli uscieri si dovettero necessariamente ordinare e mettere insieme tutte quelle disposizioni che concernono direttamente l'ufficio stesso degli uscieri e determinano le loro attribuzioni.

Ora la prima parte dell'articolo 1102 era appunto diretta a determinare quali erano le attribuzioni degli uscieri, i limiti entro cui queste attribuzioni si dovevano contenere; perciò il Ministero ha creduto che fosse opportuno di trapiantarla anche in questo progetto.

La disposizione invece che si contiene nell'alinea non essendo relativa alle attribuzioni degli uscieri, ma determinando soltanto la tariffa dei diritti che dagli uscieri si devono percepire, parve fosse conveniente non farne cenno in questa legge, estranea a tale disposizione, lasciando che il Codice di procedura civile provvedesse, come infatti provvede.

Questo fu il motivo che ha indotto il Governo a non inserire quell'alinea in questo progetto, e non ha mai inteso in qualsiasi parte abrogare le disposizioni dell'articolo 1102.

Io spero che mediante queste spiegazioni il Senato vorrà accogliere con un favorevole voto questo progetto di legge.

**COLLET.** L'ufficio centrale accetta le spiegazioni date dall'onorevole signor ministro.

**PRESIDENTE.** Chieggo il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Do lettura degli articoli della legge:

« Art. 1. Ogni Corte e tribunale avrà un numero di uscieri proporzionato alle esigenze del servizio da determinarsi con decreto reale.

« Gli uscieri della Corte di cassazione godranno dello stipendio di lire 1000 e di lire 400 quelli delle Corti d'appello. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le giudicature di mandamento avranno pure uno o più uscieri da determinarsi con decreto reale.

« Sarà in facoltà dei comuni componenti il mandamento di corrispondere ai medesimi una retribuzione annua in quella proporzione che, secondo i casi, verrà determinata dal Consiglio provinciale. »

**PINELLI.** Chieggo la parola per far osservare che le disposizioni di quest'articolo, a mio parere, portano la conseguenza che gli uscieri presso le giudicature corrono il pericolo di venir privati dello stipendio di cui finora godevano in virtù delle regie patenti del 1816, giacchè il secondo alinea dell'articolo 2 dice:

« Sarà in facoltà dei comuni componenti il mandamento di corrispondere ai medesimi una retribuzione annua in quella proporzione che, secondo i casi, verrà determinata dal Consiglio provinciale. »

Queste espressioni non sono certamente tali da assicurare a quegli uscieri la continuazione di un tale stipendio, ed io temo che, se si verificasse la cessazione dello stipendio, ne verrebbe un grande scoraggiamento a questi ufficiali presso le giudicature, e ciò potrebbe, come ognuno vede, ridondare a danno dello stesso servizio.

Per allontanare questo danno converrebbe supporre che

gli uscieri ritrovassero nella tariffa attualmente stabilita, e che verrà presto in vigore, un compenso alla cessazione di questo stipendio; ma io dubito molto che ciò si possa verificare, e parmi che il tenore di questa tariffa sia tale da non rimediare punto al danno che può temersi dalle disposizioni di quest'articolo.

Io non suppongo certamente che possa essere stato in mente del Ministero di voler ridurre a queste tristi condizioni gli uscieri, i quali fanno il loro servizio presso le giudicature; tuttavia desidererei sentire in quale forma s'intenderà di provvedere per far cessare il pregiudizio a cui questa classe di ufficiali verrebbe certamente esposta.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia. Debbo dichiarare francamente, in risposta all'eccitamento che mi vien fatto dall'onorevole preopinante, che il vero senso dell'articolo secondo è che sia in facoltà, cioè sia libero ai comuni di assegnare o non assegnare lo stipendio a codesti ufficiali, che per effetto di queste disposizioni non devono più riceverlo dal Governo.

Egli è fuor di dubbio che gli uscieri delle giudicature di mandamento non hanno diritto ad uno stipendio se non viene loro assegnato dai comuni che compongono il mandamento.

L'onorevole signor senatore osserva che questo sembra alquanto ingiusto, perchè attualmente godono di uno stipendio, e che d'altronde non gli consta che per effetto dei diritti stabiliti dalla nuova tariffa abbiano gli uscieri di mandamento a ritrarre quanto basti per la loro sussistenza.

Io lo prego di avvertire che, secondo la tariffa sancita dal Parlamento ed anche già approvata dal Re, i diritti assegnati agli uscieri furono di gran lunga accresciuti comparativamente a quelli che attualmente percepiscono.

Io perciò ho ferma fiducia che, tranne pochi casi, tranne alcuni mandamenti, la cui giurisdizione è molto ristretta, gli uscieri potranno ritrarre dalla percezione di questi diritti quanto basti per vivere, o quanto meno per avere un compenso di quello stipendio che ad essi era attualmente assegnato dai comuni.

Ora, se vi sarà qualche caso in cui questi diritti non sieno sufficienti, siccome la legge lascia la facoltà ai comuni di dare loro una retribuzione, egli è certo che i comuni, i quali hanno interesse che nel loro mandamento esista un usciere, non mancheranno certamente di fare questi assegnamenti. Perciò questa facoltà basta, io credo, per tutelare dall'un canto l'interesse degli uscieri, ed assicurare dall'altro l'amministrazione della giustizia. Non credo quindi che debba essere il caso di fare una variazione a questo riguardo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il secondo articolo.

Chi lo approva, si rizzi.

(Il Senato approva.)

« Art. 3. Gli uscieri sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia.

« Essi, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una malleveria in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata nell'annessa tabella, a prestare il giuramento nella forma prescritta dal regolamento. »

(È approvato.)

(I rimanenti articoli e la tariffa sono approvati senza alcuna osservazione.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1797.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA D'IVREA DI ECCEDERE DURANTE UN DECENNIO IL LIMITE NORMALE DELLA SUA IMPOSTA.**

**PRESIDENTE.** Si passa ora alla seconda legge messa all'ordine del giorno, la quale accorda la facoltà alla divisione d'Ivrea di oltrepassare, durante un decennio, il limite ordinario della sua imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1896.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al relatore.

**DI SAN MARTINO**, relatore. La relazione che è sottoposta al Senato abbraccia due distinti punti. Il primo è la questione relativa al ponte sul Cervo; il secondo è la questione relativa al collegio convitto di Vercelli.

Io debbo fare un'amenda onorevole per quanto riflette questo secondo punto.

Io feci cenno nella relazione dell'approvazione anteriore per legge, della spesa proposta dalla provincia di Vercelli per il suo convitto, fondando il mio ragionamento, dietro anche l'approvazione dell'ufficio centrale, sulla necessità che esisteva anche anteriormente di un'approvazione presuntiva; dopo mi fu comunicata la legge che riguarda questo special punto.

Io quindi prego il Senato di considerare come non avvenute le osservazioni che ho fatte.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Debbo far osservare al signor relatore che ho messo in discussione la legge riguardante la divisione d'Ivrea.

**DI SAN MARTINO**, relatore. Ma siccome la relazione le abbraccia tutte e due, così sembra che la discussione potrebbe essere simultanea.

**PRESIDENTE.** La votazione può benissimo essere simultanea per ambedue, ma la discussione non parmi che possa aggirarsi simultaneamente su ambedue le leggi.

**DI SAN MARTINO**, relatore. L'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di annuire alla discussione separata di queste due leggi.

**PRESIDENTE.** Siccome l'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di venire alla discussione separata di queste due leggi, ed il Ministero non ha alcuna osservazione a fare in proposito, così non ho che a leggere l'articolo unico componente la legge riguardante la divisione d'Ivrea.

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa d'Ivrea è autorizzata a ripartire nell'anno 1855 ed in quelli successivi, fino e compreso quello del 1864, un'imposta di lire 300 mila per far fronte alle spese comuni a tutte le provincie che la compongono. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI VERCELLI A CONTRARRE UN MUTUO.**

**PRESIDENTE.** Ora è aperta la discussione sul progetto di legge riguardante la facoltà alla divisione amministra-

tiva di Vercelli di contrarre un mutuo passivo onde sop-  
perire alle spese del 1855, ed alle provincie di Casale e  
Vercelli di eccedere nello stesso anno il limite ordinario  
della loro imposta speciale. (Vedi vol. *Documenti*, pagina  
1892.)

Accordo la parola al signor relatore.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Io dunque non ripeterò  
quello che ho detto poc' anzi al Senato, parlerò della que-  
stione del ponte sul Cervo, sul quale invoco specialmente  
l'attenzione del Ministero, in quanto che l'andamento del  
servizio delle strade chiama l'attenzione pubblica e merita  
la più sincera attenzione per parte anche del Governo.

Riportandomi a quanto mi fu assicurato anche dalle  
persone spedito dal Governo per verificare le cose, abbiamo  
un progetto il quale oltrepassò enormemente le previsioni  
primitive; quindi trasse la provincia in errore inducen-  
dola a votare una spesa che forse non avrebbe votata, se  
ne avesse conosciuto fin da principio l'ammontare, od in  
cui forse avrebbe potuto fare notevoli variazioni o restri-  
zioni importanti.

Abbiamo un errore in un fatto che era pienamente rico-  
nosciibile, in quanto che se gli ingegneri incaricati di fare  
gli studi delle opere avessero proceduto da prima, come  
usiamo noi in tutti i nostri bisogni particolari, a quelle  
verificazioni che sono sempre possibili anche nei letti  
dei torrenti, probabilmente la provincia di Vercelli, edotta  
fin dal principio dello stato delle cose, avrebbe fatte  
quelle maggiori riflessioni che la saviezza le avrebbe  
suggerite.

Abbiamo in molti siti uguali inconvenienti.

La provincia di cui io sono consigliere ha fra le opere  
più importanti dei ponti i quali minacciano rovina nei  
loro accessi per imperfezione delle opere; altri ponti che  
sono lasciati in mezzo alle ghiaie dei torrenti senza nes-  
suna possibilità di accesso.

Questi fatti dinotano la necessità di una revisione nel  
modo di condurre questi studi, dinotano un bisogno ur-  
gente di occuparsi a cercare modo che gli autori dei pro-  
getti abbiano una vera ed assoluta responsabilità uguale a  
quella che il Codice civile impone agli architetti per le opere  
che fanno per i privati.

Questa responsabilità, nell'attuale organizzazione, sa-  
rebbe sommamente difficile, perocchè dovendo il progetto  
essere esaminato da uffizi consultivi, viensi con questo a  
deporre gran parte della responsabilità dell'autore del  
primo progetto il quale non è più colui che lo fa adottare,  
che ne consiglia l'adozione, ma è semplicemente ridotto  
alla qualità, dirò così, di redattore.

Io credo quindi che il Ministero farebbe opera buona,  
opera benedetta da tutti i contribuenti, se studiasse parti-  
colarmente il modo di far rivivere riguardo a questa ri-  
sponsabilità i modi ricevuti, e credo veramente che baste-  
ranno ad invogliarlo per sua parte i segnalati incon-  
venienti.

**RATTAZZI, ministro guardasigilli, reggente il Mini-  
stero degli interni.** Nulla dirò riguardo all'appunto che  
l'ufficio centrale aveva fatto intorno allo stabilimento di  
un collegio-convitto nella provincia di Vercelli, atteso che  
il relatore con tutta lealtà ha dichiarato essere incorso in  
errore a questo proposito.

Quanto al ponte sul Cervo, cui si riferisce l'altra parte della  
relazione, mi duole che non si trovi presente l'onorevole mi-  
nistro dei lavori pubblici, il quale sarebbe assai meglio di  
me in condizione di somministrare quegli schiarimenti che

si desiderano dal Senato, poichè la parte esecutiva di que-  
sti lavori particolarmente s'appartiene al Ministero dei  
lavori pubblici, e non a quello che io dirigo: debbo tuttavia  
osservare che il fatto accennato si riferisce precisamente al  
tempo dell'amministrazione dell'onorevole senatore Di San  
Martino, e credo che il difetto in questa parte sia procedu-  
to non tanto dal progetto, quanto dall'esecuzione del  
progetto stesso; il progetto, credo, era redatto regolar-  
mente, e se si fosse eseguito sì e come erasi formulato, non  
sarebbero sorti gli inconvenienti che sgraziatamente si ve-  
rificarono.

Il difetto fu piuttosto nell'esecuzione; le persone che ne  
ebbero l'incarico hannq probabilmente ecceduto i termini  
che si erano prefissi, ed è appunto per quest'eccesso che si  
verificarono spese maggiori di quelle contemplate nel  
progetto.

Per queste ragioni io non penso che l'inconveniente in-  
dicato dall'ufficio centrale debba essere un motivo per  
cambiare intieramente l'ordine e la responsabilità che debbe  
osservarsi dai periti.

Tuttavia io riconosco per verità che sia sommamente  
opportuno che venga tutelata l'esecuzione di queste opere  
che si intraprendono dai comuni, che sia anche bene stabi-  
lita la responsabilità degli ingegneri, quando si commette  
la formazione di qualche progetto di queste opere, poichè  
è vero che, se non in questo caso, in molti altri possono  
avvenire inconvenienti; ed io assicuro l'onorevole relatore  
dell'ufficio centrale ed il Senato che per parte mia non  
mancherò di fare presso il ministro dei lavori pubblici le  
opportune istanze perchè si provveda in qualche modo  
a torre di mezzo questo inconveniente.

Io spero che con questa dichiarazione l'onorevole sena-  
tore Di San Martino sarà soddisfatto, nè muoverà ulterio-  
ri obiezioni.

**DI SAN MARTINO, relatore.** Io ho dimandato la parola  
per rettificare un fatto in cui credo che l'onorevole mini-  
stro ha preso un abbaglio.

Il ministro dell'interno non ha mai amministrato i fondi;  
egli approva le spese in bilancio, ma l'amministrazione dei  
fondi non è di sua spettanza, ed io protesto che se fossi  
ancora rimasto per poco tempo al Ministero, avrei portato  
delle innovazioni consentanee a quelle che ho spiegate nella  
mia relazione, uno spirito di rinnovazione in cui si sarebbe  
forse intieramente cambiata l'organizzazione del corpo del  
genio civile; e ciò dico apertamente perchè il Senato non  
creda che io sorga a dire cose diverse come senatore da  
quelle che avrei fatte come ministro.

**RATTAZZI, reggente il Ministero dell'interno.** Io non ho  
preso abbaglio; ho detto che mi rincresceva che non fosse  
presente il ministro dei lavori pubblici, il quale sarebbe  
stato in grado di dar spiegazioni migliori di quelle che io  
posso dare; ho bensì soggiunto che il fatto accennato  
avvenne quando era ministro l'onorevole senatore Di San  
Martino.

So bene che il ministro dell'interno non s'ingherisce in  
questa esecuzione, siccome quella che appartiene al mini-  
stro dei lavori pubblici; ma ho detto e dichiarato che avrei  
fatto le istanze opportune presso di questo affinché si prov-  
veda all'inconveniente.

**PRESIDENTE.** Si può chiudere la discussione gene-  
rale previo il voto della Camera.

Chi crede che si debba chiudere la discussione gene-  
rale, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Do lettura degli articoli:

« Art. 1. È fatta facoltà alla divisione di Vercelli di contrarre un mutuo passivo di lire 183 mila, ed alle provincie di Vercelli e Casale di ripartire rispettivamente un'imposta speciale di lire 52,318, e di lire 26,800, onde far fronte alle loro spese dell'anno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 2. La divisione predetta è pure autorizzata a vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1865 inclusivamente pel servizio degli interessi e per la restituzione rateata del prestito sovra riferito, eccedendo, ove d'uopo, il limite ordinario dell'imposta comune alle tre provincie che la compongono. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE NORME DA OSSERVARSI NEI CASI DI SPEDIZIONI MILITARI, PER GLI ATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1424 DEL CODICE CIVILE.**

**PRESIDENTE.** Resta ad aprire la discussione generale sull'ultima legge posta all'ordine del giorno, vale a dire quella che riguarda le norme da osservarsi nei casi di spedizione militare per gli atti pubblici contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile nell'interesse dei militari e di altre persone che trovansi al seguito dell'esercito; sulla qual legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1909.)

Non chiedendosi la parola, leggerò gli articoli.

« Art. 1. In caso di spedizione militare all'estero, gli intendenti militari ed i commissari di guerra, o per essi gli impiegati incaricati di esercitarne le funzioni presso al quartiere generale, o presso qualche divisione dell'esercito, sono destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d'autorizzazione contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile che occorra di fare ai militari appartenenti al corpo di spedizione, agli impiegati presso il medesimo, ed a qualunque altra persona che si trovi al seguito dell'esercito per ragioni di servizio.

« L'atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera: è ricevuto dall'intendente militare, o dal commissario di guerra, o dall'impiegato che ne fa le veci alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni; e qualora non sappiano o non possano scrivere, è da essi sottoscritto.

« È inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo del suo ufficio.

« Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina, o chi ne fa le veci, sulle navi da guerra od altre appartenenti alla marina militare che faranno parte della spe-

dizione, per riguardo agli equipaggi ed altre persone esistenti a bordo delle navi medesime. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente si osserveranno ugualmente in tempo di guerra combattuta nell'interno dello Stato, qualora non possa aversi la presenza di un notaio.

« Il funzionario che riceverà l'atto farà constare con apposita dichiarazione della mancanza del notaio, e non trovandosi nella possibilità di usare per la redazione dell'atto di carta bollata, ne farà menzione. »

(È approvato.)

« Art. 3. Gli atti di procura, di consenso o d'autorizzazione redatti su carta libera, a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul bollo, e verranno legalizzati dal ministro della guerra o della marina, secondochè saranno rilasciati dagli impiegati dipendenti dall'uno o dall'altro Ministero. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto separato sopra le quattro leggi or ora votate.

Si comincia da quella riguardante gli uscieri.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 55  
Voti favorevoli . . . . . 55

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Si passa ora ad una sola votazione per le due leggi riguardanti le divisioni amministrative di Vercelli e di Ivrea.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 56  
Voti favorevoli . . . . . 50  
Voti contrari . . . . . 6

(Il Senato adotta.)

Si passa per ultimo allo squittinio sulla legge per le norme da osservarsi per gli atti pubblici riflettenti i militari nei casi di spedizione militare.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 55  
Voti favorevoli . . . . . 55

(Il Senato approva all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2